

Per copia conforme

13/OTT/2009

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA

(Provincia di Reggio Emilia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE

Rep. n. 4288

L'anno duemilanove (2009), addì 30 (trenta) del mese di marzo nella sede dell'Unione dei Comuni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- BORETTO:** rappresentato dal Sindaco **Mariella Gavetti**, nata a Viadana (Mn) il 13/04/59, domiciliata per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n° 5, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 5 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439040353);
- BRESCELLO:** rappresentato dal Sindaco **Giuseppe Vezzani**, nato a Viadana (Mn) il 04/07/68 domiciliato per la carica presso la sede comunale Piazza Matteotti n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11 marzo 2009 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00449220359);
- GUALTIERI:** rappresentato dal Sindaco **Massimiliano Maestri**, nato a Poviglio (Re) il 10/01/69, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n° 26, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 5 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440630358);
- GUASTALLA:** rappresentato dal Sindaco **Mario Dallasta**, nato a Guastalla (Re) il 26/02/49, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Mazzini n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439260357);
- LUZZARA:** rappresentato dal Sindaco **Stefano Donelli**, nato a Reggio Emilia il 27/10/68 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via A. Avanzi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00443430350);

6. **NOVELLARA:** rappresentato dal Sindaco **Raul Daoli**, nato a Reggio Emilia (Re) il 10/10/70 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazzale Marconi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 5 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00441550357);
7. **POVIGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Stefano Carpi**, nato a Poviglio (Re) il 27/06/56 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 5 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440380350);
8. **REGGIOLO:** rappresentato dal Sindaco **Mauro Panizza**, nato a Reggio (Re) il 07/03/62 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Martiri n° 38, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12 marzo, dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440760353).

E

L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, in persona del Presidente, dott. Donelli Stefano, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Guastalla, in p.za Mazzini, 1, c. l'assistenza sociale, ha accettato il conferimento delle funzioni relative al SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE, in persona del Presidente, dott. Lorenzo,

Premesso

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione medesima delle funzioni relative SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 18 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni della Basa Reggiana ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è il trasferimento all'Unione Bassa Reggiana del SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi seguenti, con specifico riferimento alle attività di rispettiva competenza qui riportate:

A - SERVIZIO SOCIALE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA', FAMIGLIE, INFANZIA, ETÀ EVOLUTIVA E GIOVANI MAGGIORENNI:

- Tutela della gravidanza e della maternità (L 405/1975, L.R. 27/1989);
- Supporto socio-educativo alla famiglia anche con interventi di domiciliarità;
- Protezione dei bambini e adolescenti in stato di abbandono e / o deprivazione e tutela della loro crescita;
- Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali socio educative e terapeutiche;
- Affidamento familiare;
- Adozioni;
- Gestione dei provvedimenti limitativi o di decadimento della potestà genitoriale;
- Prevenzione cura e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti;
- Prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
- Emergenza assistenziale per minori, donne con figli in grave difficoltà;
- Progettazione, consulenza e sostegno per problematiche di coppia, svolgimento dei ruoli genitoriali e affidamento dei figli contesi;
- Cooproygettazione con il Comune di residenza per interventi di sostegno economico finalizzato all'autonomia, al recupero delle funzioni genitoriali del nucleo familiare in carico al Servizio Sociale Integrato Zonale, anche nel caso in cui i figli siano in affidamento o in comunità;
- Cooproygettazione con il Comune di Residenza per interventi di sostegno attraverso anche strutture residenziali socio-assistenziali per genitori e madri gravide in gravi difficoltà sociali;
- Azioni di prevenzione al disagio e all'emarginazione di bambini e adolescenti;
- Integrazione con il Coordinamento delle attività dei Servizi Scolastici, extra scolastici, sportivi presenti nella Zona Sociale Bassa Reggiana;

B - SERVIZIO SOCIALE PERSONE DISABILI

- Consulenza, sostegno ed "accompagnamento" alla persona disabile adolescente ed adulta e alla sua famiglia;

- Gestione del percorso di valutazione multidimensionale (U.V.H);
- Attivazione dell'Assegno di cura;
- Attività di integrazione sociale in collaborazione con il volontariato ed il privato sociale;
- Inserimenti in attività di vacanza, tempo libero, ricreative e di socializzazione,
- Attivazione del servizio di aiuto personale(S.A.P.);
- Partecipazione alla Valutazione multidimensionale nella commissione medico-legale Legge 104/92 e nella Commissione Legge 68/9;
- Progettazione e avvio alla formazione professionale;
- Attività di consulenza per gli inserimenti scolastici alle scuole superiori ai sensi della Legge 104 / 92;
- Progettazione in inserimenti lavorativi protetti con personale educativo;
- Progettazione ed avvio all'inserimento lavorativo anche attraverso forme di contribuzioni incentivanti per la persona disabile come le "borse lavoro";
- Cooproygettazione con i Comuni di residenza di progetti che prevedono, interventi economici ad integrazione del reddito ed il servizio di trasporto;
- Assistenza domiciliare integrata, cooproygettata con il Comune di residenza in alternativa al ricovero e al sostegno della permanenza in famiglia del disabile;
- Assistenza domiciliare socio-educativa ;
- Inserimenti in Centri socio-riabilitativi diurni per minori e adulti;
- Inserimenti in centri socio-riabilitativi residenziali per minori e adulti;
- Inserimenti in appartamenti protetti.

C - COORDINAMENTO AREA ADULTI ED INCLUSIONE SOCIALE

- Coordinamento degli interventi di competenza sociale attivati dai Comuni di residenza in relazione a:
 - Autonomia ed inclusione delle persone con svantaggio;
 - Percorsi lavorativi, anche attraverso forme di contribuzioni incentivanti come le "borse lavoro";

D - CENTRO PER LE FAMIGLIE

- Accesso a tutte le principali informazioni utili alle famiglie per la propria organizzazione familiare;
- Collegamento tra servizi pubblici e privati per una progettazione a rete di servizi e opportunità rivolte alle famiglie in campo educativo, sociale, sanitario e del tempo libero;
- Valorizzazione responsabilità educative dei singoli e delle coppie;
- Sostegno alle competenze genitoriali nella crescita dei figli;

- Interventi di mediazione familiare, con l'obiettivo di aiutare le coppie separate o in via di separazione a trovare accordi condivisi nell'interesse dei figli;
- Raccordo fra risorse pubbliche, private solidaristiche e di mutuo aiuto;
- Interventi volti a stimolare la volontà e la capacità dei cittadini e delle famiglie di far fronte in modo partecipato alle difficoltà, con particolare attenzione alle giovani coppie, ai genitori temporaneamente in difficoltà e alle famiglie immigrate.

E - COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ZONALE

- Curare e promuovere forme di collaborazione e coordinamento con i Servizi Assistenza Anziani dei Comuni della Zona;
- Collaborare con l'Azienda Sanitaria Locale (Dipartimento di cure primarie del Distretto) per migliorare l'accessibilità ai servizi, promuovere la domiciliarità, sviluppare la massima integrazione tra operatori sociali e sanitari, garantire risposte flessibili ed adeguate alle necessità;
- Predisporre un programma operativo in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale (Dipartimento di cure primarie e i coordinatori di nucleo), per consolidare il coinvolgimento dei Medici di Base-Nuclei di cure primarie;
- Programmare e coordinare il funzionamento dell'Unità di Valutazione Geriatrica e Unità di Valutazione Multidimensionale prevista dall'accordo di programma, organizzandone l'attività;
- Raccogliere ed elaborare i dati informativi in modo approfondito sulla domanda, sull'attività dell'UVG-UVM e dei servizi della rete in generale sui servizi per anziani presenti sul territorio dell'Unione;
- Semplificare le procedure di valutazione e di accesso alla rete dei servizi attraverso:
 - la definizione condivisa di percorsi semplici e tempi massimi per la valutazione e per la presa in carico, considerando tempi più ridotti per le situazioni di emergenza;
 - monitorare i tempi di attesa
 - adottare procedure condivise per assicurare la continuità assistenziale;
 - adottare strumenti di comunicazione condivisi tra i diversi attori del sistema (UVG, MMG, singoli punti della rete, presidi ospedalieri) e con l'anziano e la sua famiglia.
- Garantire il coordinato utilizzo della rete complessiva dei servizi socio sanitari, servizi attraverso la gestione degli accessi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dei regolamenti vigenti delle strutture;
- Garantire il coordinato utilizzo della rete dei servizi socio sanitari e verificarne costantemente le disponibilità esistenti sul territorio;
- Promuovere l'adeguamento e la riqualificazione della rete dei servizi in relazione alle nuove esigenze e bisogni, ed in particolare in connessione alla crescita di nuove patologie nell'ambito delle demenze;

- Attivazione dell' assegno di cura, per il riconoscimento dell'assistenza prestata ad anziani non autosufficienti quale strumento di sostegno finalizzato al mantenimento degli stessi al domicilio;
- Programmare iniziative di sostegno della domiciliarità, anche tramite percorsi di sollievo e progetti innovativi di sostegno alle famiglie;
- Programmare attività di sostegno alle famiglie, mediante l'attivazione di consulenze psicologiche, assistenziali, giuridico-legali e di informazione sulla gestione a domicilio dell'anziano, specialmente quando è affetto da demenza;
- Seguire il percorso condiviso con i presidi ospedalieri di più frequente riferimento per il monitoraggio e la verifica dei protocolli operativi per dimissioni protette programmate
- Realizzare il monitoraggio della domanda attuale e potenziale della popolazione anziana residente come supporto alla programmazione territoriale e alla corretta allocazione delle risorse;
- Promuovere attività di informazione, formazione, aggiornamento del personale della rete dei servizi e dei "caregivers" non professionisti e campagne di educazione alla salute rivolte alle persone anziane, ai cittadini;
- Predisporre programmi di controllo sul funzionamento dei servizi per verifica della qualità delle prestazioni;
- Mettere in atto forme di coordinamento con i Servizi Assistenza Anziani di altri distretti.

F - SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO

- Sportello Socio Sanitario Integrato all'interno del Presidio Ospedaliero della Zona Sociale;
- Organizzazione delle dimissioni protette (riferiti a tutti i pazienti che necessitano di una prima valutazione e organizzazione di accordi con i Servizi Sociali Comunali e/o di Zona di dimissioni accompagnate al domicilio o in struttura, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale);
- Garantire, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, una forte connessione con i Reparti Ospedalieri, i Servizi Sanitari di territorio, i Servizi Sociali dei Comuni/Integrati Zonali, in relazione ai pazienti con dimissioni complesse;
- Gestire in emergenza, i primi passaggi di presa in carico per minori vittima di maltrattamento, di violenza sessuale ricoverati nel Presidio Ospedaliero e di minori esposti;

G - COORDINAMENTO SPORTELLI SOCIALE ZONALE

- Garantire l'omogeneità delle modalità operative degli sportelli sociali di ciascun Comune della Zona Sociale per le funzioni di accoglienza, informazione, orientamento, accompagnamento, promozione, progettazione territoriale, valutazione e invio;
- Garantire l'omogeneità della struttura organizzativa degli sportelli sociali (orari di apertura alla cittadinanza, tempi per il lavoro di back office, lavoro di equipe anche sovra comunale, connessioni con gli operatori del Servizio Sociale Integrato Zonale, compilazione della cartella e raccolta dati);

- Favorire il coordinamento degli Sportelli Sociali, anche attraverso il confronto costante degli operatori del Servizio;
- Garantire il coordinamento con i Servizi Sociali di ciascun Comune e con il Servizio sociale integrato zonale, attraverso il monitoraggio intenso e costante soprattutto nella prima fase di sperimentazione;
- Avviare percorsi di collaborazione con la rete dei servizi sanitari distrettuali per garantirne l'integrazione socio sanitaria;
- Avviare percorsi di collaborazione, promozione e confronto con le organizzazioni che si occupano di prevenzione, educazione, sostegno, sia del pubblico, del privato sociale, che della rete del volontariato.

2. I servizi gestiti in forma associata tramite il Servizio Sociale Integrato Zonale potranno essere ampliati integrando la presente convenzione tramite apposita deliberazione degli organi consiliari.

Art. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1/4/2009, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione del Bilancio di Previsione Annuale. Nel caso in cui, entro tale data, il Bilancio di Previsione dell'Unione non sia approvato, il conferimento decorrerà dal giorno successivo della data di esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio medesimo.
2. Da tale data l'Unione assume le competenze, le funzioni e le attività di cui all'art.1, attribuite fino ad ora ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.
3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per i moduli conferiti.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia e per adeguare progressivamente l'organizzazione delle funzioni fino al loro pieno regime organizzativo.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali che verranno messi a disposizione, e formalizzati, da parte dei soggetti proprietari con successivi atti negoziali.

8. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i regolamenti in vigore nel comune capofila Guastalla.

Art. 3 – ULTRATTIVITA' DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. Le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione, che alla predetta data del 1/04/09 non sono ancora state dismesse dagli enti che tuttora le esercitano, continuano ad esplicare efficacia sino alla data della effettiva dimissione delle stesse.

Art. 4 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

2. I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1.

3. L'Unione può avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.

4. Presso la sede dell'Unione o presso le sedi operative individuate possono essere comandati/distaccati, assegnati funzionalmente dagli altri Enti aderenti all'Unione, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio sociale zonale è presso la sede dell'Unione Bassa Reggiana a cui compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE.

2. La sede delle unità operative che costituiscono l'articolazione del Servizio, è individuata dalla Giunta dell'Unione.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi, ripartiti in base alla popolazione del penultimo anno precedente rispetto all'anno oggetto della previsione.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 37 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 7 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dal SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE, ripartiti in base alla popolazione del penultimo anno precedente rispetto all'anno oggetto della previsione.

3. I Comuni si impegnano a provvedere al trasferimento all'Unione delle risorse finanziarie di propria competenza in due rate semestrali anticipate, entro il primo mese del semestre stesso.

4. Rientrano nel centro di costo e perciò nella sopra indicata ripartizione a carico dei Comuni i costi relativi al Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale, le spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue.

5. Nel determinare la somma da porre a carico dei Comuni aderenti all'Unione e da mandare a riparto si terrà conto anche di quanto stabilito dagli Accordi di Programma con altri Enti e delle quote derivanti dalla loro partecipazione.

ART. 8 – CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

2. Il rapporto con i Comuni viene garantito da costanti momenti organizzati con cadenza mensile fra i Responsabili dei Servizi Sociali Comunali, il Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale e lo staff di coordinamento, aventi per oggetto i contenuti dell'andamento dei Servizi sia dal punto di vista tematico, che amministrativo.

3. Il Responsabile del Servizio Sociale Zonale Integrato, promuove incontri periodici con il Coordinamento degli Assessori dei singoli Comuni della Zona Sociale per la valutare l'andamento del percorso del Servizio Sociale Zonale Integrato.

4. Il Presidente dell'Unione, entro il 15 settembre di ciascun anno, informa, mediante apposita relazione redatta dal Direttore Generale dell'Unione e dal Responsabile del Servizio, i Comuni componenti l'Unione sullo stato di attuazione della convenzione nonché sullo stato di attuazione dei singoli programmi e progetti inerenti la funzione conferita .

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento delle funzioni relative al SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal termine indicato all'art. 2, comma 1, ed hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2010 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 10 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART 11 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono deferite al giudice competente.
3. Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART 12 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO [Signature]
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO [Signature]
IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI [Signature]
IL SINDACO DEL COMUNE DI GUASTALLA [Signature]
IL SINDACO DEL COMUNE DI LUZZARA [Signature]
IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA [Signature]
IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO [Signature]
IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO [Signature]
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA [Signature]